

**Legge**  
**di applicazione della legge federale sul commercio ambulante**  
del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);  
visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;  
visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;  
dopo discussione,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge ha lo scopo di garantire l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

**Campo d'applicazione**

**Art. 2** Essa si applica all'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

**Autorità di applicazione**

**a) Consiglio di Stato**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato è competente:

- a) a rilasciare l'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
- b) ad accordare l'autorizzazione ad un'impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
- c) a concedere l'autorizzazione ad un'associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
- d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
- e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
- f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);
- g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

**b) Municipi**

**Art. 4** <sup>1</sup>I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative sul commercio ambulante.  
<sup>2</sup>Essi segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

**c) associazioni di categoria**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.  
<sup>2</sup>La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

**Disciplinamento comunale di fiere e mercati**

**Art. 6** <sup>1</sup>I Municipi possono disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.  
<sup>2</sup>Possono prelevare una tassa d'occupazione d'area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

**Entrata in vigore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.  
<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.

**945.300**

Pubblicata nel BU **2023**, 251.